



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE ANTICRIMINE DELLA POLIZIA DI STATO

N. 225/D/2020-71489 U-DIV.II

Roma, 27 OTT. 2020

OGGETTO: Decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130. Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-*bis*, 391-*bis*, 391-*ter* e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del web e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale.

AI SIGNORI QUESTORI

LORO SEDI

e, per conoscenza

ALL'UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLA P.S.

ROMA

Come noto, il Consiglio dei Ministri ha recentemente approvato il Decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 261 del 21 ottobre 2020.

Il D.L. n. 130/2020, all'art. 11, introduce importanti novità in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, novellando alcuni articoli contenuti nel Decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla Legge 18 aprile 2017, n. 48.

L'intervento normativo, in particolare, estende il perimetro applicativo ed incrementa l'efficacia delle misure concernenti il divieto di accesso ai locali di pubblico trattenimento o ad esercizi pubblici analoghi, previste dagli articoli 13 e 13-*bis* del D.L. n. 14/2017 cit. Di seguito alle Linee Guida in materia di misure di prevenzione personali, a cura del Servizio Centrale Anticrimine, si segnalano i seguenti punti di specifico interesse al riguardo.

- **Estensione del campo di applicazione del divieto di cui all'art. 13, D.L. n. 14/2017 alle persone che abbiano riportato una o più denunce, o che siano state condannate anche con sentenza non definitiva.**

Art. 11

Disposizioni in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici e ai locali di pubblico trattenimento



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE ANTICRIMINE DELLA POLIZIA DI STATO

1. Al decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 13:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Nei confronti delle persone che abbiano riportato una o più denunce o condannate anche con sentenza non definitiva nel corso degli ultimi tre anni per la vendita o la cessione di sostanze stupefacenti o psicotrope, di cui all'articolo 73 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, per fatti commessi all'interno o nelle immediate vicinanze di scuole, plessi scolastici, sedi universitarie, locali pubblici o aperti al pubblico, ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, il Questore, valutati gli elementi derivanti dai provvedimenti dell'Autorità giudiziaria e sulla base degli accertamenti di polizia, può disporre, per ragioni di sicurezza, il divieto di accesso agli stessi locali o a esercizi analoghi, specificamente indicati, ovvero di stazionamento nelle immediate vicinanze degli stessi.»

Al fine di ampliare l'operatività dell'istituto, è stato modificato il comma 1 dell'art. 13 cit., in modo da rendere la misura interdittiva applicabile ai **soggetti denunciati o condannati, anche con sentenza non definitiva**, nel corso degli ultimi tre anni, per i reati già previsti dall'impianto normativo previgente, e cioè per la vendita o la cessione di sostanze stupefacenti o psicotrope, di cui all'articolo 73 del D.P.R. n. 309/1990, per fatti commessi all'interno o nelle immediate vicinanze di scuole, plessi scolastici, sedi universitarie, locali pubblici o aperti al pubblico, ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della Legge n. 287/1991, n. 287.

La soglia di efficacia del divieto in argomento risulta, così, anticipata, potendo il Questore adottare il provvedimento anche senza attendere il passaggio in giudicato della sentenza di condanna, ovvero la conferma, in grado di appello, della condanna di primo grado del destinatario.

Conseguentemente, l'Autorità di P.S. può applicare il divieto, per ragioni di sicurezza, "valutati gli elementi derivanti dai provvedimenti dell'Autorità giudiziaria e sulla base degli accertamenti di polizia".

- **Modifiche al regime sanzionatorio per la violazione del divieto di cui all'art. 13, D.L. n. 14/2017, e delle relative prescrizioni.**

2) il comma 6 è sostituito dal seguente:

«La violazione dei divieti e delle prescrizioni di cui ai commi 1 e 3 è punita con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da 8.000 a 20.000 euro.»



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE ANTICRIMINE DELLA POLIZIA DI STATO

Il D.L. n. 130/2020 è intervenuto sulle sanzioni conseguenti alla violazione del divieto di cui all'art. 13, D.L. n. 14/2017, estendendole, altresì, all'inosservanza delle prescrizioni eventualmente applicate ai sensi del comma 3 della stessa norma.

In particolare, nella nuova formulazione dell'art. 13 comma 6, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 10.000 a euro 40.000 e la sospensione della patente di guida da sei mesi a un anno, è sostituita dalla pena della **reclusione da sei mesi a due anni e della multa da 8.000 a 20.000 euro**, che punisce *“la violazione dei divieti e delle prescrizioni di cui ai commi 1 e 3”*.

- **Nuova disciplina del divieto di cui all'art. 13-bis, D.L. n. 14/2017.**

b) all'articolo 13-bis:

1) il comma 1 è sostituito dai seguenti:

«1. Fuori dei casi di cui all'articolo 13, nei confronti delle persone denunciate, negli ultimi tre anni, per reati commessi in occasione di gravi disordini avvenuti in pubblici esercizi o in locali di pubblico trattenimento ovvero nelle immediate vicinanze degli stessi, o per delitti non colposi contro la persona o il patrimonio ovvero aggravati ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale, qualora dalla condotta possa derivare un pericolo per la sicurezza, il Questore può disporre il divieto di accesso a pubblici esercizi o locali di pubblico trattenimento specificamente individuati in ragione dei luoghi in cui sono stati commessi i predetti reati ovvero delle persone con le quali l'interessato si associa, specificamente indicati. Il Questore può altresì disporre, per motivi di sicurezza, la misura di cui al presente comma anche nei confronti dei soggetti condannati, anche con sentenza non definitiva, per taluno dei predetti reati.

1-bis. Il Questore può disporre il divieto di accesso ai pubblici esercizi o ai locali di pubblico trattenimento presenti nel territorio dell'intera provincia nei confronti delle persone che, per i reati di cui al comma 1, sono state poste in stato di arresto o di fermo convalidato dall'autorità giudiziaria, ovvero condannate, anche con sentenza non definitiva.

1-ter. In ogni caso, la misura disposta dal Questore, ai sensi dei commi 1 e 1-bis, ricomprende anche il divieto di stazionamento nelle immediate vicinanze dei pubblici esercizi e dei locali di pubblico trattenimento ai quali è vietato l'accesso.»;

2) al comma 2, le parole «al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 1 e 1-bis»;

3) al comma 3, le parole «al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 1 e 1-bis»;

4) al comma 4, le parole «dal comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «dai commi 1 e 1-bis»



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE ANTICRIMINE DELLA POLIZIA DI STATO

L'art. 11, lett. b) del D.L. n. 130/2020 ha riformulato integralmente il primo comma dell'articolo 13-*bis* cit., introducendo, inoltre, i commi 1-*bis* ed 1-*ter*.

Anche in questo caso, la novella ha ampliato il perimetro applicativo dell'istituto, anticipandone la soglia di operatività. In tal modo è stata incrementata la tutela preventiva nei confronti di certune fenomenologie criminali, considerate di rilevante allarme sociale, in relazione a determinati contesti situazionali.

Al contempo, il legislatore ha inteso superare alcune incertezze interpretative sorte dal precedente assetto normativo.

In particolare, il nuovo comma 1 stabilisce che il Questore possa disporre il divieto di accesso a pubblici esercizi o locali di pubblico trattenimento **“nei confronti delle persone denunciate, negli ultimi tre anni, per reati commessi in occasione di gravi disordini avvenuti in pubblici esercizi o in locali di pubblico trattenimento ovvero nelle immediate vicinanze degli stessi, o per delitti non colposi contro la persona o il patrimonio ovvero aggravati ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale, qualora dalla condotta possa derivare un pericolo per la sicurezza”**.

La medesima misura può essere disposta, per motivi di sicurezza, **“anche nei confronti dei soggetti condannati, anche con sentenza non definitiva, per taluno dei predetti reati”**.

L'Autorità di P.S., pertanto, può adottare il provvedimento senza attendere il passaggio in giudicato della sentenza di condanna, ovvero la conferma, in grado di appello, della condanna di primo grado del destinatario.

Inoltre, il divieto è ora applicabile per reati commessi in occasione di gravi disordini avvenuti non solo all'interno di pubblici esercizi o locali di pubblico trattenimento, ma anche **nelle immediate vicinanze degli stessi**.

In merito al novero dei reati indicati nella disposizione, è stato espunto il riferimento all'art. 73 del D.P.R. 309/1990, già contemplato nella misura di prevenzione disciplinata dall'art. 13, mentre sono stati inseriti i delitti aggravati ai sensi dell'art. 604-*ter* del codice penale¹.

Per quanto riguarda i pubblici esercizi o locali di pubblico trattenimento, l'accesso ai quali è interdetto, essi devono essere **“specificamente individuati”** dal Questore, in base a due criteri alternativi: **“in ragione dei luoghi in cui sono stati commessi i predetti reati ovvero delle persone con le quali l'interessato si associa, specificamente indicati”**.

Ai sensi del nuovo comma 1-*bis*, nei confronti delle persone che, per i reati di cui al comma 1, sono state poste in stato di arresto o di fermo convalidato dall'autorità giudiziaria, ovvero sono state condannate, anche con sentenza non definitiva, il Questore può disporre il divieto di accesso ai pubblici esercizi o ai locali di pubblico trattenimento presenti nel territorio dell'intera provincia.

¹ Più specificamente, quelli **“commessi per finalità di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso, ovvero al fine di agevolare l'attività di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi che hanno tra i loro scopi le medesime finalità”**.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE ANTICRIMINE DELLA POLIZIA DI STATO

Infine, il nuovo comma 1-*ter* stabilisce che, in ogni caso, la misura disposta dall'autorità di P.S., ai sensi dei precedenti commi 1 e 1-*bis*, ricomprende anche il divieto di stazionamento nelle immediate vicinanze dei pubblici esercizi e dei locali di pubblico trattenimento, l'accesso ai quali è interdetto.

- **Modifiche al regime sanzionatorio per la violazione del divieto di accesso di cui all'art. 13 bis, D.L. n. 14/2017, e delle relative prescrizioni.**

5) al comma 6, le parole «del divieto» sono sostituite dalle seguenti: «dei divieti e delle prescrizioni» e le parole «da sei mesi ad un anno e con la multa da 5.000 a 20.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «da sei mesi a due anni e con la multa da 8.000 a 20.000 euro».

Da ultimo, il Decreto-legge in oggetto, all'art. 11, lett. b), n. 5), ha modificato il comma 6 dell'art. 13-*bis* cit., che prevede la sanzione per l'inosservanza del divieto *de quo*.

In particolare, la pena della reclusione da sei mesi ad un anno e della multa da 5.000 a 20.000 euro è stata sostituita con quella, più incisiva, della **reclusione da sei mesi a due anni e della multa da 8.000 a 20.000 euro**.

Inoltre, l'applicazione della stessa pena è stata estesa alla **violazione delle prescrizioni**, eventualmente applicate dal Questore, ai sensi del comma 4.

Come è evidente, la novella ha pienamente uniformato, aggravandolo, il regime sanzionatorio previsto per la trasgressione dei divieti e delle prescrizioni imposti con entrambi i provvedimenti di cui agli artt. 13 e 13-*bis* del D.L. n. 14/2017, in un'ottica di – sempre più auspicabile – omogeneizzazione della disciplina delle misure di prevenzione interdittive.

Le SS.LL. vorranno impartire le opportune disposizioni alle dipendenti Divisioni Anticrimine. Si confida nella consueta, fattiva collaborazione.

IL DIRETTORE CENTRALE
Messina